



Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472
Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831
PEO: meic85700x@istruzione.it – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it -
Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

Circ. n.85

Terme Vigliatore, 10/11/2020

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori degli Alunni

e p.c. al DSGA

OGGETTO: Chiarimenti obbligo mascherine

Considerate le richieste pervenute a questa Istituzione scolastica sull'uso delle mascherine a scuola, si chiarisce quanto segue.

Come è noto, con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 9, lettera s), " (...) *l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina*".

Pertanto, come chiarisce anche la nota n. 1994 del 09/11/2020, tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre al personale scolastico, indosseranno continuativamente la mascherina, durante tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche in condizioni statiche, quando sono seduti ai banchi, e anche quando è garantito il distanziamento sociale, fatta eccezione per le attività connesse al consumo dei pasti e di bevande. Per quanto riguarda l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, nell'apposita sezione. Sulla situazione delle attività di educazione fisica interverranno specifiche indicazioni da parte DG per lo studente.

L'esonero dall'uso obbligatorio delle mascherine può essere autorizzato solo in presenza di certificazione medica che attesti in modo esplicito ed inequivocabile, che la patologia sofferta dall'alunno è incompatibile con l'uso della mascherina. Pertanto, a nulla serve la presentazione di certificati attestanti soltanto la patologia o la terapia farmacologica connessa.

Per quanto riguarda la tipologia delle mascherine, le mascherine chirurgiche, messe a disposizione dalla struttura del Commissario Arcuri e fornite dall'Istituto, rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del DPCM del 3 novembre 2020, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, purchè:

- Garantiscano un'adeguata barriera per naso e bocca;
- Siano realizzate in materiali multistrato e non siano né tossici né allergizzanti
- Non rendano difficoltosa la respirazione;
- aderiscano al viso coprendo dal mento al naso;
- siano lavate ogni volta che vengono indossate

**F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica Marano)**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n. 39/1993